

**Regolamento didattico del Corso di Laurea ad orientamento professionale in
Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio**

INDICE

Art. 1: Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 2: Obiettivi formativi specifici	2
Art. 3: Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	3
Art. 4: Quadro generale delle attività formative	5
Art. 5: Ammissione al Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.....	5
Art. 6: Crediti Formativi Universitari (CFU).....	6
Art. 7: Obsolescenza dei crediti formativi	6
Art. 8: Tipologia delle forme didattiche adottate	7
Art. 9: Piano di studi.....	7
Art. 10: Piani di studio individuali	8
Art. 11: Attività formativa opzionale (AFO)	8
Art. 12: Altre attività formative.....	8
Art. 13: Semestri	8
Art. 14: Propedeuticità (se previste)	9
Art. 15: Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU.....	9
Art. 16: Obbligo di frequenza	10
Art. 17: Prova finale e conseguimento del titolo di studio.....	11
Art. 18: Valutazione dell'attività didattica.....	11
Art. 19: Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero.....	12
Art. 20: Orientamento e tutorato.....	13
Art. 21: Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.....	13
Art. 22: Consiglio di Area Didattica	14
Allegato 1: Piano di Studi	15

Art. 1: Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea ad Orientamento Professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento di riferimento.
2. Il Corso di Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio rientra nella Classe delle Lauree n. classe L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, come definita dalla normativa vigente.

Art. 2: Obiettivi formativi specifici¹

La Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio è stata strutturata in conformità con quanto disposto dal DM 446/2020. Esso si configura come un percorso di studi specifico per la formazione di tecnici di alta formazione competenti in materia di Protezione Civile e, più in generale, di gestione del territorio.

In generale, rispetto alla declaratoria della Classe delle lauree ad orientamento professionale in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01) da cui il Corso di Studio prende spunto, i laureati in "Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio":

- conoscono adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in generale, sia in modo approfondito relativamente a quelli relativi alla Protezione Civile e alla gestione del territorio rispetto agli effetti di eventi calamitosi;
- sono capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale;
- hanno capacità relazionali e decisionali;
- sono capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in italiano e in almeno un'altra lingua dell'Unione Europea;
- hanno gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze;
- sono in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività professionali in diversi ambiti, anche concorrendo ad attività quali la progettazione, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali, l'analisi del rischio, la gestione della sicurezza in fase di prevenzione ed emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche.

Più in particolare, i laureati in "Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio", senza pretesa di completezza:

- sono in grado di caratterizzare i potenziali eventi calamitosi;
- sanno valutare l'entità delle strutture e servizi e quantificare il numero di persone esposti al danno conseguente al verificarsi di eventi calamitosi;
- sanno definire l'organizzazione operativa necessaria alla riduzione degli effetti legati al verificarsi di eventi calamitosi (con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana);
- sanno definire le responsabilità ai vari livelli di comando e controllo;
- sono in grado di definire gli scenari di rischio, con valutazione della vulnerabilità, esposizione e pericolosità territoriale;

¹Regolamento Didattico di Ateneo – art. 21.

Regolamento didattico del Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

- sono in grado di collaborare alla progettazione e realizzazione degli interventi finalizzati a minimizzare i rischi per l'ambiente ed il territorio ed a garantire la salvaguardia della vita;
- sono in grado di realizzare e gestire sistemi informativi territoriali, reti di monitoraggio e rilevamenti metrici del territorio;
- sono in grado di rilevare aree e manufatti.

L'organizzazione didattica è una diretta conseguenza dell'obiettivo formativo e della tipologia del Corso. Essa è costituita da un biennio durante il quale, con modalità convenzionale, gli insegnamenti sono caratterizzati da uno spiccato orientamento professionalizzante. Specifiche attività di laboratorio (sotto forma prevalente di esercitazioni pratiche) verranno utilizzate quale metodo didattico durante l'intero percorso formativo. Il ciclo di formazione si chiude con un terzo anno dedicato a tirocini presso imprese, enti pubblici o enti privati.

In particolare, il percorso formativo prevede:

- un'adeguata conoscenza degli strumenti della matematica e delle altre scienze di base in maniera da poterli utilizzare praticamente per interpretare e descrivere i problemi di Protezione Civile e Gestione del Territorio;
- una preparazione metodologica e tecnologica di base accompagnata da una solida cultura in alcune delle discipline caratterizzanti l'Ingegneria civile e ambientale, quali il disegno, la meccanica delle strutture, la meccanica delle terre, l'idraulica applicata, la sicurezza strutturale;
- una preparazione tecnico-pratica nell'ambito del rilevamento topografico, delle costruzioni idrauliche, delle strutture, della valutazione e gestione del rischio, della sicurezza nei cantieri, nell'urbanistica, nell'idrogeologia e geologia applicata.

In altri termini, il percorso formativo può essere suddiviso in quattro diverse aree di apprendimento:

- area di base;
- area di tipo ingegneristico;
- area di gestione del rischio e sicurezza del territorio;
- area di applicazione pratica.

Art. 3: Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il Corso prepara alle professioni di "Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio" e di "Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate".
2. Il Corso non dà accesso diretto alla Laurea Magistrale.
3. Il profilo professionale dei laureati è caratterizzato dalle seguenti funzioni in un contesto di lavoro:
 - progettazione dell'acquisizione, gestione ed elaborazione di dati finalizzati a indagini ambientali e territoriali;
 - collaborazione della progettazione e realizzazione degli interventi finalizzati a minimizzare i rischi per l'ambiente ed il territorio ed a garantire la salvaguardia della vita;
 - collaborazione nella progettazione di opere civili;
 - collaborazione alle attività di progettazione di sistemi edilizi;
 - rilevamento di aree e manufatti;

Regolamento didattico del Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

- collaborazione nell'ambito di attività di controllo nella esecuzione delle opere civili;
- collaborazione alla progettazione assistita e gestione del territorio e delle opere connesse anche alla difesa dalle catastrofi naturali;
- realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali, reti di monitoraggio e rilevamenti metrici del territorio;

collaborando con altre figure professionali, quali:

- Ingegneri Civili;
- Ingegneri Ambientali;
- Geometri laureati;
- Pianificatori;
- Specialisti in pubblica sicurezza;
- Agenti del Corpo Forestale;
- Vigili del Fuoco.

Le competenze fornite dal Corso di Studio possono essere sintetizzate come segue, in quanto il laureato:

- è in grado di valutare il livello di rischio connesso con il verificarsi di catastrofi naturali;
- conosce e comprende da un punto di vista tecnico-pratico gli effetti delle catastrofi naturali;
- è in grado di gestire le emergenze;
- è in grado di concepire piani di emergenza;
- conosce il quadro normativo che disciplina le attività di verifica e progettazione delle opere civili di media complessità;
- ha competenze in tema di disegno tecnico;
- conosce gli strumenti informatici di supporto alla progettazione;
- conosce gli strumenti informatici a supporto delle analisi territoriali.

I possibili sbocchi professionali dei laureati, nell'ambito di attività di collaborazione con Enti Pubblici o Aziende pubbliche o private, nonché nell'ambito dell'attività di libera professione possono essere elencati come segue:

- uffici pubblici di pianificazione delle emergenze;
- studi professionali che operano nell'ambito della pianificazione delle emergenze;
- imprese di costruzione e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture civili;
- studi professionali e società di progettazione di opere, impianti ed infrastrutture civili;
- aziende, enti, consorzi e agenzie di gestione e controllo di sistemi di opere e servizi;
- imprese, enti pubblici e privati, studi professionali che si occupano della progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo;
- imprese, laboratori, enti pubblici e privati, studi professionali che si occupano di misure e rilievi per il controllo e la protezione del territorio;
- aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e controllo di sistemi di opere e servizi;
- società di servizi per lo studio di fattibilità dell'impatto urbano e territoriale delle infrastrutture;
- autorità e agenzie di pianificazione e controllo ambientale e territoriale;
- servizi tecnici e cartografici nazionali e regionali.

Regolamento didattico del Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

In relazione alla possibilità di iscrizione agli Albi professionali (es. Albo dei Geometri e Geometri laureati e Albo degli Ingegneri) si rimanda alla normativa vigente, sottolineando che la regolamentazione dei Corsi di Studio sperimentali ad orientamento professionale è attualmente in fase di aggiornamento normativo.

Art. 4: Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative risulta dalle tabelle di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente Regolamento.
2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti associati e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente.

Art. 5: Ammissione al Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. Per l'iscrizione al Corso sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. In particolare, è richiesta capacità logica, una adeguata preparazione nelle scienze matematiche, come anche una corretta comprensione e abilità nell'uso della lingua italiana. Per una proficua partecipazione al percorso formativo è importante che lo studente intenzionato ad iscriversi sia in possesso di una buona capacità di comprensione di testi scritti e di discorsi orali, nonché una buona capacità di espressione scritta. Per proseguire negli studi scientifico-tecnologici è necessaria la conoscenza degli elementi fondativi del linguaggio matematico. Il non aver acquisito alcune conoscenze scientifiche di base nel corso della carriera scolastica precedente, non costituisce di per sé impedimento all'accesso agli studi, se lo studente è comunque in possesso di buone capacità di comprensione verbale e di attitudini ad un approccio metodologico.
3. L'ammissione al Corso di Laurea è numericamente programmata per un numero di posti pari a 50.
4. Per verificare il possesso dei requisiti di ammissione, il Dipartimento di riferimento si avvarrà di test di ingresso selettivo ai fini dell'immatricolazione (Test On-Line CISIA – TOLC).
5. Il collocamento utile nella graduatoria è titolo indispensabile per l'immatricolazione, che dovrà essere effettuata entro la data stabilita dal bando.
6. Le conoscenze richieste per l'accesso sono verificate con il raggiungimento del punteggio minimo della prova di ammissione (le soglie saranno definite in sede di emanazione del bando di concorso per l'accesso al numero programmato). Ai candidati che non abbiano raggiunto tale punteggio saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare. Essi consistono nel dover superare gli esami di "Fondamenti di Matematica" e "Fondamenti di Fisica" prima di poter sostenere qualsiasi altro esame.

Art. 6: Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard di un CFU corrispondono:
 - a) didattica frontale: 10 ore/CFU
 - b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
 - c) pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7: Obsolescenza dei crediti formativi³

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 15 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica Paritetica competente, non deliberi diversamente.

² Regolamento Didattico di Ateneo - Art. 20 - Crediti Formativi Universitari – Comma 5:

- a) almeno 5 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b) almeno 8 ore e non più di 12 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- c) massimo 16 ore di pratica individuale in laboratorio.

³Regolamento Didattico di Ateneo – Art. 20 – Crediti Formativi Universitari - Comma 7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

Regolamento didattico del Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8: Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
 - A. lezioni frontali
 - B. attività didattica a distanza (videoconferenza)
 - C. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
 - D. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
 - E. attività tutoriale nella pratica in laboratorio
 - F. attività seminariali

Art. 9: Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell'allegato¹, che forma parte integrante del presente Regolamento.⁴
2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 1 comporta il conseguimento della Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
4. Per il conseguimento della Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

⁴ RDA - Art. 26 comma 8. Nella predisposizione del regolamento didattico di un corso di studio, e quindi nell'esplicitazione delle attività formative sotto forma di insegnamenti, devono essere indicati i contenuti minimi da impartire nell'insegnamento, le competenze culturali e quelle metodologiche che ci si aspetta lo studente debba acquisire al termine del corso stesso.

RDA - Art. 26 comma 16. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito della Commissione paritetica competente verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Art. 10: Piani di studio individuali

Il piano di studio individuale, che prevede l'inserimento come attività a scelta dello studente di attività diverse dagli insegnamenti indicati nel piano di studi di cui all'allegato 1 del presente Regolamento, deve essere approvato dal CAD.

Art. 11: Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 12 CFU⁵ frequentando attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 12: Altre attività formative⁶

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 6 CFU denominati come "altre attività formative" (DM 270/2004 - Art. 10, comma 5) articolate come segue:
 - a. Conoscenza della lingua inglese, liv.B1, 3CFU
 - b. Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, 3CFU.

Art. 13: Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento di riferimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

⁵ RDA – Art. 22 comma 4 a.

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo con un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 CFU e, comunque, non superiori a 18 CFU, per la Laurea e a 8 CFU e, comunque, non superiori a 12 CFU, per la Laurea Magistrale

⁶ RDA – Art. 22 Comma 4

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi che il corso di studio sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14: Propedeuticità (se previste)

Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 15: Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'**allegato 1** del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.

10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto⁷.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico.

Art. 16: Obbligo di frequenza

1. IlCAD definisce le attività formative per le quali la frequenza è obbligatoria. Risulta, comunque, obbligatoria l'iscrizione agli insegnamenti. All'atto dell'iscrizione annuale o dell'immatricolazione all'Università, lo studente maturerà d'ufficio l'iscrizione agli insegnamenti obbligatori dell'anno, mentre, per quelli a scelta dell'anno, essa risulterà

⁷ RDA - Art. 24. Comma 1-lettera g.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami. L'esame orale è pubblico.

acquisita con la scelta dell'insegnamento stesso non obbligatorio. L'esame relativo all'insegnamento di cui si è ottenuta l'iscrizione non può essere svolto prima della conclusione dell'insegnamento stesso.

Art. 17: Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. La prova finale della laurea costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato che verte sull'approfondimento di tematiche del corso di studio, concordate con un docente relatore, da discutere davanti ad una apposita commissione che ne farà oggetto di valutazione. L'elaborato oggetto della prova finale può essere collegato alle attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare.
3. Alla prova finale sono attribuiti complessivamente n. 3 CFU.
4. Qualora previsto nell'ordinamento didattico, la prova finale può svolgersi in lingua straniera.
5. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento e composta da almeno sette componenti.
6. Le modalità di organizzazione delle prove finali sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Dipartimento che definisce anche i criteri di valutazione della prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
7. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
8. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
10. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 18: Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della

didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

3. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 19: Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e

indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.
12. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD e della Commissione Didattica Paritetica competente, dal Senato Accademico.

Art. 20: Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 21: Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.
2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

*Regolamento didattico del Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della
Protezione Civile e Sicurezza del Territorio*

Art. 22: Consiglio di Area Didattica

Il Corso è retto dal Consiglio di Area Didattica di Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, costituito in base a quanto stabilito nei Regolamenti Didattici di Ateneo e di Dipartimento.

Allegato 1: Piano di Studi

Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

I ANNO –Anno Accademico 2021/2022

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	C.F.U.	TIPOLOGIA				Semestre di erogazione
			A	B	C	Altre	
Fondamenti di Matematica	MAT/05	6	5	-	-	1	I
Fondamenti di Geometria e Abilità Informatiche							
<i>Segmento 1</i>	MAT/03	3	2	-	-	1	I
<i>Segmento 2</i>	ING-INF/05	3	2	-	-	1	I
Fondamenti di Fisica	FIS/01	6	5	-	-	1	I
Fondamenti di Chimica e dei materiali							
<i>Segmento 1</i>	CHIM/07	3	2	-	-	1	I
<i>Segmento 2</i>	ING-IND/22	3	-	-	3		I
Idrogeologia e Geologia Applicate	GEO/05	6	-	-	3	3	I
Disegno ed elementi di BIM	ICAR/17	6	-	3	-	3	II
Meccanica delle strutture	ICAR/08	9	-	6	-	3	II
Tecniche di analisi e diagnosi territoriali + SIT	ICAR/20	6	-	3	-	3	II
Sicurezza dei trasporti							
<i>Segmento 1</i>	ICAR/04	3	-	2	-	1	II
<i>Segmento 2</i>	ICAR/05	3	-	2	-	1	II
Prova conoscenza lingua inglese (liv.B1)	-	3	-	-	-	3	II
TOTALE		60	16	16	6	22	

II ANNO –Anno Accademico 2022/2023

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	C.F.U.	TIPOLOGIA				Semestre di erogazione
			A	B	C	Altre	
Rilevamento topografico e cartografia	ICAR/06	9	-	6	-	3	I
Idraulica applicata e costruzioni idrauliche	ICAR/02	9	-	6	-	3	I
Principi di Ingegneria Geotecnica	ICAR/07	6	-	3	-	3	I
Sicurezza del cantiere	ICAR/11	9	-	6	-	3	I
Valutazione e gestione della sicurezza strutturale	ICAR/09	9	-	6	-	3	II
Laboratorio di gestione delle emergenze							
<i>Segmento 1</i>	ICAR/02	2	-	-	-	2	II

**Regolamento didattico del Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche della
Protezione Civile e Sicurezza del Territorio**

<i>Segmento 2</i>	ICAR/09	4	-	-	-	4	II
Strutture abitative di emergenza							
<i>Segmento 1</i>	ICAR/10	3	-	1	-	2	II
<i>Segmento 2</i>	ICAR/14	3	-	1	-	2	II
Estimo e legislazione							
<i>Segmento 1</i>	ICAR/22	6	-	3	-	3	II
<i>Segmento 2</i>	IUS/10	3	-	2	-	1	II
A scelta dello studente	-	3	-	-	-	3	II
Corso professionalizzante o integrativo	-	3	-	-	-	3	II
TOTALE		69	0	34	0	35	

III ANNO –Anno Accademico 2023/2024

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	C.F.U.	TIPOLOGIA				Semestre di erogazione
			A	B	C	Altre	
Laboratorio di valutazione e gestione della sicurezza	-	24	-	-	-	24	I
Laboratorio di valutazione del rischio e gestione dell'emergenza	-	24	-	-	-	24	II
Prova finale	-	3	-	-	-	3	-
TOTALE		51	0	0	0	51	

Allegato 2: Propedeuticità

SE NON SI È SUPERATO L'ESAME DI:	NON SI PUÒ SOSTENERE L'ESAME DI:
<ul style="list-style-type: none"> - Fondamenti di Matematica - Fondamenti di Fisica 	<ul style="list-style-type: none"> - Meccanica delle strutture - Idraulica applicata e costruzioni idrauliche - Principi di Ingegneria Geotecnica
<ul style="list-style-type: none"> - Meccanica delle strutture 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione e gestione della sicurezza strutturale
<ul style="list-style-type: none"> - Meccanica delle strutture - Idraulica applicata e costruzioni idrauliche - Principi di Ingegneria Geotecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione e gestione del rischio